

4 novembre 2009 7:17

Coppie di fatto. Cartella clinica del defunto e diritti del convivente di [Emmanuela Bertucci](#)



Il convivente del defunto ha diritto di ottenere copia della cartella clinica e dei referti diagnostici del deceduto, anche se i parenti sono conviventi. È quanto stabilito in un'importante pronuncia dell'Autore/Garante per la protezione dei dati personali del 13 settembre 2008.

Nel caso portato davanti all'Autore/Garante di una donna deceduta durante una degenza ospedaliera aveva richiesto copia della cartella clinica e dei referti medici dell'ospedale "al fine di fugare ogni dubbio circa eventuali negligenze ed imprecisione poste in essere dal personale del reparto (...) e quali cause (...) ne abbiano determinato il decesso, affinché il fine di tutelare in sede giudiziaria diritti della paziente eventualmente violati". Nella sua istanza sosteneva anche di aver ricevuto dalla compagnia assicurativa autorizzazione all'accesso ai dati sanitari.

L'ospedale aveva negato l'accesso al fascicolo clinico "al fine di fugare ogni dubbio circa eventuali negligenze ed imprecisione poste in essere dal personale del reparto (...) e quali cause (...) ne abbiano determinato il decesso, affinché il fine di tutelare in sede giudiziaria diritti della paziente eventualmente violati". **paradossalmente proprio per motivi di privacy**, in ottemperanza ad un regolamento interno dell'ospedale secondo cui "in caso di morte di un paziente, copia della documentazione sanitaria ad esso riferita, può essere rilasciata esclusivamente ai prossimi congiunti, tra i quali non rientra la convivente, in tale categoria di aventi diritto, la figura del convivente". Nella sua istanza davanti all'Autore/Garante aveva inoltre aggiunto di aver constatato i parenti della defunta che si erano opposti alla espone del fascicolo da parte del convivente.

L'Autore/Garante, che per la prima volta si è trovata davanti ad un quesito del genere, avrebbe potuto limitarsi a consentire l'accesso agli atti sulla base dell'autorizzazione rilasciata in vita in tal senso, ma ha invece deciso di approntare la materia fornendo una serie di indicazioni molto utili.

Qualche titolo il Garante che, a prescindere da una autorizzazione specifica, il diritto di accesso ai dati sanitari di persone defunte appartiene a tutti coloro i quali abbiano un proprio interesse alla conoscenza dei dati, o per ragioni familiari meritorie di protezione, secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 3 del Codice per la protezione dei dati personali (d. lgs. 136 del 2003).

E continua l'Autore/Garante, a nulla vale l'opposizione dei parenti che vogliono ostacolare l'accesso ai dati sanitari, posto che il Codice per la protezione dei dati personali non prevede in nessun punto che sia richiesto il parere degli altri legittimati né alcuna forma di autorizzazione.

Segue il testo del provvedimento.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Passaro e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale.

15/7/09 Il Collegio presieduto da Garante il 20 aprile 2009 da "N" nei confronti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore - Facoltà di Medicina e Chirurgia "A. Gemelli" (presso la cui struttura la stessa era deceduta il 20 agosto 2008 dopo un periodo di degenza) in conferma dell'esistenza di dati personali della de cuius e la loro comunicazione in forma intelligibile (con particolare riferimento "ai dati contenuti nella cartella clinica, compresi gli allegati, relativi al ricovero (...) e quali referti agli atti anagrafici e carteggiare decorati") nonché l'individuazione degli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento eventualmente violati.

15/7/09 Il Collegio presieduto da Garante il 20 aprile 2009 da "N" nei confronti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore - Facoltà di Medicina e Chirurgia "A. Gemelli" con quale ricorrenza, in mancanza di idoneo ricorrenza, ha chiesto in via preliminare di essere informata, ai sensi dell'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 152) chiedendo, altresì, di porre a carico della compagnia le spese del procedimento; visto che il ricorrenza, che risulta anche aver assistito in persona il 20 aprile la degenza, ha sottinteso il proprio attuale interesse a conoscere i dati relativi alla convivente defunta anche "al fine di fugare ogni dubbio circa eventuali negligenze ed imprecisione poste in essere dal personale del reparto (...) e quali cause (...) ne abbiano determinato il decesso, affinché il fine di tutelare in sede giudiziaria diritti della paziente eventualmente violati".

15/7/09 gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 5 maggio 2009 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 143 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire reclamo alle istanze del ricorrenza, nonché la successiva nota del 24 giugno 2009 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso.

15/7/09 la nota del 21 maggio e 26 maggio 2009 con la quale il titolare del trattamento, nel sottintendere che il ricorrenza "non risulta essere familiare della de cuius, bensì convivente non iscritta in vita della paziente", ha affermato che sulla base del "Regolamento per la gestione della documentazione sanitaria in ospedale" (...), in caso di morte di un paziente, copia della documentazione sanitaria ad esso riferita, può essere rilasciata esclusivamente ai prossimi congiunti, tra i quali non rientra il convivente, in tale categoria di aventi diritto, la figura del convivente", visto che nella medesima nota la parte resistente ha spiegato che, per espressa indicazione per conoscenza di tutti della de cuius in vita la sua autorizzazione alla consegna dei documenti (...), un elenco (...), tra i soggetti di cui autorizzare la consegna dei documenti di tipo a qualunque titolo".

15/7/09 la nota pervenuta via fax il 2 giugno 2009 con la quale il ricorrenza, nell'affermare di essere stato espressamente autorizzato dalla de cuius, a mezzo delega all'ufficio del suo domicilio ospedaliero, alla conoscenza dei dati personali, clinici e sanitari della stessa, ha chiesto pure sottinteso che "in materia di accesso ai dati personali, il d.lgs. n. 156/2003 non prevede in alcun modo che sia richiesto il parere degli altri legittimati e neppure alcuna forma di autorizzazione".

VISTO il verbale dell'aula di merito, presso questa Autorità in data 8 giugno 2009 nel corso della quale il ricorrente, che a precisare "il avere gli richieste e conseguentemente ottenute dalla controparte, sulla base della documentazione allettante la concessione e sulla base della delega, certificazioni amministrative di degrado", ha nuovamente ribadito che "la normativa in materia di protezione dei dati personali non prevede alcuna autorizzazione da parte di alcuna all'accesso ai dati della banca dati di cui ha un interesse proprio e legittimo a tutela dell'interessato e per ragioni finalizzate a finalità di protezione";

VISTE le note datate 18 giugno 2009 e 17 luglio 2009 con le quali la resistente ha ribadito "il non avere alcuna ragione propria di opporre all'effettuazione della cartella clinica, né di non poter ignorare il diniego di avere i dati", rimandando comunque alle determinazioni dell'Autorità, visto che la resistente ha fornito ricorso alle altre richieste del ricorrente formulate in riferimento all'art. 7, comma 2, del Codice;

RIEVALUATO che il ricorrente è legittimo ad accedere ai dati personali relativi alla concessione del rito, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del Codice che riconosce tale diritto, finché, e nei limiti, il personale concernedi persone fisiche, e "in" ha un interesse proprio, o legittimo a tutela dell'interessato (per i rapporti finalizzati all'attività di protezione", rilevato infatti che il ricorrente, legato alla paziente del rito da un documento reporto di concessione (riconosciuto peraltro anche dalla struttura in cui la medesima era ricoverata), ha esercitato tale diritto, come dallo stesso dichiarato, al fine di dipanare dalle informazioni necessarie ad intraprendere le azioni giudiziarie più opportune a lui consentite per la verifica di eventuali inadempimenti nelle prestazioni sanitarie rese dalla resistente dal punto di: anche Cass. Civ. Sez. III n. 8175/2005, nonché Cass. Civ. Sez. III n. 8832/2007 e Cass. Civ. Sez. III n. 21725/2008;

RITENUTO pertanto che non trova giustificazione, nel caso di specie, il rifiuto opposto da parte della resistente all'accesso in ragione dell'espresso diniego che sarebbe stato manifestato da un medico (diniego peraltro non documentato, né tantomeno giustificato nel corso del procedimento) e rilevato di dover accogliere il ricorso in relazione alla richiesta di accesso ai dati personali relativi alla concessione del rito e di dover ordinare all'Università Cattolica del Sacro Cuore - Facoltà di Medicina e Chirurgia "A. Gemelli" di consentire a quest'ultimo, nei limiti e secondo le modalità di cui al citato art. 10, l'accesso ai dati personali relativi alla cartella clinica e in ogni altro documento concernente il ricovero, la degenza e il successivo decesso della stessa, entro il 30 ottobre 2009, dando conferma dell'avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data;

RIEVALUATO che dove essere invece dichiarata non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle richieste di cui all'art. 7, comma 2, del Codice avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente ricorso in merito nel corso del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 18 ottobre 2005 sulla misura forfetaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi, rilevato congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'adempimento della misura forfetaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e recesso di posti a carico dell'Università Cattolica del Sacro Cuore - Facoltà di Medicina e Chirurgia "A. Gemelli" nella misura di euro 300, previa compensazione della medesima parte, per questi motivi anche in ragione degli aspetti di natura della spesa esentata;

VISTI gli artt. 145 e s. s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (l. n. 30 giugno 2002, n. 150);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Posati;

TUTTO CÒ PREMesso IL GARANTE.

Al accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di accesso ai dati personali e ordine all'Università Cattolica del Sacro Cuore - Facoltà di Medicina e Chirurgia "A. Gemelli" di consentire al ricorrente, nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 10 del Codice, l'accesso ai dati personali relativi alla concessione del rito nella cartella clinica e in ogni altro documento alla stessa riferito, entro e non oltre il 30 ottobre 2009, dando conferma dell'avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle altre richieste;

c) determina nella misura forfetaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posto, nella misura di 300 euro, previa compensazione della medesima parte, a carico dell'Università Cattolica del Sacro Cuore - Facoltà di Medicina e Chirurgia, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 17 settembre 2009

IL PRESIDENTE

Posse

IL RELATORE

Posse

IL SEGRETARIO GENERALE

Posse G&B